

<b>1</b>	<b>DICHIARAZIONE DI NASCITA PRESSO IL COMUNE</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>Quando nasce un bambino è obbligatorio denunciarne la nascita all'Ufficiale dello Stato Civile. L'art. 30 del DPR n. 396/2000 prevede che la dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel comune di residenza dei genitori o della madre (se i genitori sono residenti in Comuni diversi) oppure del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune. In alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita (vedi scheda n. 2)</p>	
<b>Principali riferimenti normativi</b>	
<p>Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); Circolari del Ministero dell'Interno</p>	
<b>Modalità di accesso al servizio</b>	
<p>lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 9:00 alle 12:00 martedì – giovedì: dalle 14:00 alle 18:00</p>	
<b>Documenti richiesti</b>	
<p>Documento di identità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno)</p>	
<b>Tempo di erogazione</b>	
<p>Ricezione immediata della dichiarazione e conseguente stesura dell'atto di nascita. Tempo medio per conclusione intero procedimento: 2 giorni</p>	
<b>Costo e modalità di pagamento</b>	
<p>Nessun costo</p>	
<b>Descrizione del procedimento</b>	
<p>Sono soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di nascita (art. 30 del DPR 396/2000):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un genitore se coniugato o monogenitore;</li> <li>• entrambi i genitori se non coniugati tra loro;</li> <li>• un procuratore speciale del/dei genitore/i in casi particolari;</li> <li>• il medico o l'ostetrico che ha assistito al parto in casi particolari</li> </ul> <p>Documenti necessari da allegare alla dichiarazione di nascita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto oppure attestazione di constatazione di avvenuto parto se il medico/ostetrico sono intervenuti solo successivamente al parto. Se invece la madre non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante la nascita produce una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;</li> <li>• documento d'identità/riconoscimento valido del/dei dichiaranti;</li> <li>• eventuali altri documenti, a seconda delle circostanze e particolarità' della dichiarazione, con riferimento al soggetto che la rende.</li> </ul>	

Una volta ricevuta la dichiarazione di nascita e formato il relativo atto, sono immediatamente rilasciabili, a richiesta dei dichiaranti:

- la certificazione di nascita;
- se il minore è residente nel territorio del comune di Corsico, la certificazione provvisoria del codice fiscale del bambino.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

## **FAQ**

### **Che succede se la dichiarazione di nascita viene effettuata oltre il termine di dieci giorni dalla nascita?**

Se i dichiaranti si presentano a rendere la dichiarazione decorso il termine di 10 giorni, l'Ufficiale dello Stato Civile forma comunque l'atto di nascita specificando, nel corpo dello stesso, che si tratta di una "dichiarazione tardiva".

Si segnala che:

- la dichiarazione di nascita tardiva può essere resa esclusivamente dal/dai genitore/i;
- il/i dichiarante/i deve/devono motivare le ragioni del ritardo che vengono verbalizzate nell'atto di nascita;
- l'Ufficiale di Stato Civile deve trasmettere al Procuratore della Repubblica l'atto così formato segnalando di aver ricevuto una dichiarazione di nascita tardiva.

<b>2</b>	<b>TRASCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA EFFETTUATA PRESSO IL "CENTRO NASCITA"</b>
<b>Descrizione</b>	
L'art. 30 del DPR n. 396/2000 prevede che la dichiarazione di nascita possa essere resa direttamente presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura (c.d. "centro nascita") entro <b>tre giorni</b> dall'avvenuta nascita. La Direzione sanitaria trasmette copia della dichiarazione al Comune competente e vi allega anche la c.d. "attestazione di nascita". L'Ufficiale di Stato Civile procede alla trascrizione e stampa, in duplice originale, della dichiarazione di nascita nei registri di stato civile.	
<b>Principali riferimenti normativi</b>	
Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); Circolari del Ministero dell'Interno.	
<b>Modalità di accesso al servizio</b>	
La dichiarazione viene direttamente trasmesso ed acquisito dal Servizio di Stato Civile generalmente via posta certificata a cura della Direzione Sanitaria.	
<b>Documenti richiesti</b>	
Dichiarazione di nascita avvenuta al centro di nascita e attestazione di nascita, corredate dal documento di identità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno) del/dei dichiarante/i.	
<b>Tempo di erogazione</b>	
Ricezione immediata della dichiarazione e conseguente stesura dell'atto di nascita. Tempo medio per conclusione intero procedimento: 10 giorni	
<b>Costo e modalità di pagamento</b>	
Nessun costo	
<b>Descrizione del procedimento</b>	
<p>Sono soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di nascita (art. 30 del DPR 396/2000):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un genitore se coniugato o monogenitore;</li> <li>• entrambi i genitori se non coniugati tra loro;</li> <li>• un procuratore speciale del/dei genitore/i in casi particolari;</li> <li>• il medico o l'ostetrico che ha assistito al parto in casi particolari.</li> </ul> <p>La dichiarazione di nascita, sulla base della scelta effettuata dai dichiaranti nella dichiarazione medesima, deve essere trasmessa per la trascrizione alternativamente ad uno dei seguenti destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il comune di nascita;</li> <li>• il comune di residenza di entrambi i genitori;</li> <li>• il comune di residenza della madre;</li> <li>• il comune di residenza del padre.</li> </ul> <p>Documenti necessari da allegare alla dichiarazione di nascita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;</li> <li>• documento d'identità/riconoscimento valido del/dei dichiaranti;</li> </ul>	

- eventuali altri documenti, a seconda delle circostanze e particolarità' della dichiarazione, con riferimento al soggetto che la rende.

L'Ufficiale di Stato Civile riceve un originale della dichiarazione ed i relativi allegati.

Una volta ricevuta la dichiarazione di nascita e formato il relativo atto, sono immediatamente rilasciabili, a richiesta dei dichiaranti:

- la certificazione di nascita;
- se il minore è residente nel territorio del comune di Corsico, la certificazione provvisoria del codice fiscale del bambino.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

## **FAQ**

### **Come devo fare per scegliere il pediatra?**

Posso portare all'ATS competente il codice fiscale provvisorio, che viene rilasciato dal Servizio Stato Civile dopo la trascrizione dell'atto di nascita e la comunicazione delle generalità del bambino al Servizio Anagrafe.

<b>3</b>	<b>SCELTA DEL NOME/NOMI OVVERO DEL COGNOME ATTRIBUITI ALLA NASCITA</b>
<b>Descrizione</b>	
Il nome e il cognome sono attribuiti al nato in sede di dichiarazione di nascita dai dichiaranti (vedi servizi 1 e 2).	
<b>Principali riferimenti normativi</b>	
Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016; Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2022; Circolari del Ministero dell'Interno.	
<b>Modalità di accesso al servizio</b>	
In caso di dichiarazione presso il Servizio Stato Civile: lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 9:00 alle 12:00 martedì – giovedì: dalle 14:00 alle 18:00  Altrimenti si rende la dichiarazione presso il Centro Nascita entro 3 giorni dal parto.	
<b>Documenti richiesti</b>	
Documento di identità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno)	
<b>Tempo di erogazione</b>	
Ricezione immediata della dichiarazione entro 10 giorni dal parto e conseguente stesura dell'atto di nascita. Tempo medio del procedimento: 2 giorni  Altrimenti si rende la dichiarazione presso il Centro Nascita entro 3 giorni dal parto. Tempo medio del procedimento: 10 giorni	
<b>Costo e modalità di pagamento</b>	
Nessun costo	
<b>Descrizione del procedimento</b>	
<b>NOME:</b> L'Ufficiale di Stato Civile deve verificare in capo ai dichiaranti, l'osservanza dei seguenti limiti legali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è vietato attribuire al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello, di una sorella viventi; un cognome come nome; nomi ridicoli o vergognosi;</li> <li>• il nome deve corrispondere al sesso;</li> <li>• può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.</li> <li>• i nomi stranieri dati a bambini di cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere "j, k, x, y, w" e, ove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome (per la traslitterazione dal punto di vista grafico di caratteri alfabetici e di segni diacritici aventi valenza fonetica non presenti nell'alfabeto italiano, si fa riferimento a quanto disposto dal Ministero dell'Interno con la Circolare n. 1/2008);</li> </ul>	

- ai figli di genitori non conosciuti non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale o cognomi d'importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.

**COGNOME:**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2022, ha stabilito i seguenti nuovi principi:

- il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stesso deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscono al figlio soltanto il cognome di uno dei due;
- in mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi deciso;
- qualora non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi si rende necessario l'intervento del Giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo sulle scelte riguardanti i figli.

Se il dichiarante intende attribuire al figlio un nome o un cognome in violazione dei divieti o delle indicazioni prescritti, l'Ufficiale di Stato Civile lo avverte della violazione; qualora lo stesso persista nella propria determinazione, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere la dichiarazione, formare l'atto di nascita e darne immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica, ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione di cui agli artt. 95 e segg. d.p.r. 396/2000, informato il dichiarante.

Nel caso di generalità da assegnare a bambini di nazionalità estera, deve applicarsi la normativa del paese di provenienza. Per tali minori non si applicheranno pertanto i limiti previsti dalla legge italiana, bensì quelli previsti dalla legge straniera applicabile, a meno che non vi siano casi di contrasto con l'ordine pubblico.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

**FAQ**

**Posso attribuire a mia figlia il nome "Andrea"?**

L'art. 35 del DPR n. 396/2000 dispone, tra l'altro, che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso. Secondo una consolidata tradizione italiana, spesso è stato richiesto all'Ufficiale di Stato Civile di attribuire ad un maschio il nome "Maria" e l'orientamento ministeriale, anche in aderenza alla prassi consolidata, ha ritenuto (vedasi Ministero Interno – Massimario per l'ufficiale di Stato Civile) che ciò sia possibile purché ad esso venga anteposto un nome che risulti inequivocabilmente maschile (ad esempio "Francesco Maria"). Lo stesso orientamento era stato applicato anche nell'ipotesi inversa, quando cioè i genitori avessero voluto attribuire ad una bambina soltanto il nome di "Andrea": l'importante – secondo il Ministero dell'Interno (Circolare n. 27 del 1/6/2007) era che tale nome fosse preceduto da uno inequivocabilmente femminile (ad esempio "Francesca Andrea"). Tuttavia il desiderio di attribuire ad una bambina soltanto il nome "Andrea" ha spinto alcuni genitori a presentare ricorso in Tribunale fino a giungere alla pronuncia n. 20385/2012 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. Tale decisione (che richiama anche precedenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), accoglie con favore la richiesta dei genitori di chiamare solo "Andrea" la propria figlia, perché:

- nella gran parte dei Paesi europei (Slovacchia, Inghilterra, Spagna, Germania, Danimarca, Olanda e Ungheria) il nome "Andrea" ha natura sessualmente neutra con valenza biunivoca e viene utilizzato indifferentemente per soggetti maschili e femminili;
- il nostro ordinamento riconosce il diritto di imporre al proprio figlio un nome di provenienza estera nel limite del rispetto della dignità personale;

- il nome “Andrea” attribuito ad una bambina non è né ridicolo né vergognoso e non determina ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui è stato imposto poiché non è più riconducibile, in un contesto culturale che ormai non può più essere soltanto nazionalistico, soltanto al genere maschile. Il Ministero dell’Interno ha recepito le motivazioni della Corte di Cassazione con la Circolare n. 31 del 12/12/2012.

<b>4</b>	<b>RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE FUORI DAL MATRIMONIO PRIMA DELLA NASCITA</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>Il fine del “riconoscimento prenatale” (art. 44 del DPR 396/2000) è quello di consentire l’attribuzione della paternità e maternità direttamente al momento della nascita anche senza la presenza dei genitori. Si pensi all’ipotesi in cui uno dei genitori muoia prima della dichiarazione di nascita: mancando la sua manifestazione di volontà circa il riconoscimento, il genitore deceduto prima della nascita del figlio, non potrebbe essere menzionato nell’atto di nascita se non a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Il “riconoscimento prenatale” può essere effettuato di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile oppure ad un notaio. Nel caso in cui il bambino non nasca vivo, l’atto risulta privo di qualsiasi efficacia.</p>	
<b>Principali riferimenti normativi</b>	
<p>Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); L. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza); Circolari del Ministero dell’Interno.</p>	
<b>Modalità di accesso al servizio</b>	
Su appuntamento	
<b>Documenti richiesti</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento di identità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno)</li> <li>• certificazione medica attestante lo stato di gravidanza;</li> <li>• consenso della madre al riconoscimento successivo da parte del padre;</li> <li>• eventuale ulteriore documentazione necessaria (es.: il cittadino straniero deve produrre il c.d. “nulla osta al riconoscimento” rilasciato dalla competente Autorità in base alla sua nazionalità).</li> </ul>	
<b>Tempo di erogazione</b>	
<p>Una volta effettuata l’analisi della documentazione presentata all’atto dell’appuntamento ed acquisita d’ufficio ulteriore documentazione presso altri Comuni (atti di nascita dei genitori), entro 15 gg., i genitori si presentano per effettuare la dichiarazione di riconoscimento. L’atto viene steso e la procedura si chiude mediante rilascio di copia autentica dell’atto ai genitori intervenuti.</p> <p>Tempo medio conclusione intero procedimento: 30 giorni</p>	
<b>Costo e modalità di pagamento</b>	
Nessun costo	
<b>Descrizione del procedimento</b>	
<p>Il procedimento può essere effettuato in qualsiasi comune.</p> <p>Il riconoscimento del figlio nascituro può essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla sola madre;</li> <li>• contestualmente da entrambi i genitori;</li> <li>• dal padre, ma solamente dopo il riconoscimento da parte della madre e previo consenso della stessa. I genitori possono operare il riconoscimento anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.</li> </ul>	

L'Ufficiale di Stato Civile deve altresì verificare l'inesistenza d'impedimenti e la procedibilità al riconoscimento, mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- copia integrale dell'atto di nascita dei genitori;
- certificazione anagrafica degli stessi;

I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'Ufficiale dello Stato Civile precedente.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

## **FAQ**

### **Perché il padre del figlio nascituro non può riconoscerlo se prima non lo ha riconosciuto la madre e previa il consenso della stessa?**

La giustificazione di tale divieto è rappresentata dal fatto che il padre, per poter procedere al riconoscimento del figlio nascituro, deve necessariamente indicare le generalità della madre poiché questo è il solo modo per individuare il bimbo che sta per nascere. L'art. 258 del Codice Civile dispone che l'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore: è quindi necessario che la madre effettui per prima il "riconoscimento prenatale" e consenta il riconoscimento successivo da parte del padre. È quindi non ammissibile il riconoscimento del nascituro da parte del solo padre poiché quest'ultimo, riconoscendo come figlio quel bambino che nascerà da una donna determinata e facilmente individuabile, viola il diritto della madre di non procedere al riconoscimento del figlio avvalendosi della facoltà di non essere nominata al momento della dichiarazione di nascita. Il nostro ordinamento, infatti, considera il riconoscimento da parte della donna quale condizione essenziale per l'esistenza di un rapporto di filiazione. Il riconoscimento di filiazione naturale è pertanto collegato non al fatto biologico della procreazione bensì ad una espressa manifestazione di volontà.

<b>5</b>	<b>RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE FUORI DAL MATRIMONIO DOPO LA NASCITA</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>La disciplina del riconoscimento è dettagliatamente prevista dall'art. 250 del Codice Civile mentre la sua forma è regolata dal successivo art. 254. L'esistenza di una persona fisica ed il suo status familiare si provano mediante l'atto di nascita formato sulla base di apposita dichiarazione redatta sui registri di Stato Civile. Il riconoscimento di figlio è una libera dichiarazione del genitore (o dei genitori) e, una volta effettuato, è irrevocabile. Può essere effettuato dai genitori sia congiuntamente, sia disgiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento del figlio. Il genitore che effettua il riconoscimento deve aver compiuto 16 anni (salvo autorizzazione del Giudice). Non produce alcun effetto il riconoscimento di un figlio che abbia compiuto 14 anni senza il suo assenso che può essere manifestato contestualmente o anche successivamente al riconoscimento stesso. L'Ufficiale di Stato Civile non può ricevere una dichiarazione di riconoscimento di un figlio che non abbia compiuto 14 anni senza il consenso del genitore che lo ha già riconosciuto. È ammessa, nell'interesse del minore, la possibilità che il consenso venga espresso anche dopo il riconoscimento da parte del "secondo" genitore. Nel caso di rifiuto del consenso da parte del genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo, è necessario rivolgersi al Giudice competente.</p> <p>Si precisa che:  il figlio nato nel matrimonio e il figlio riconosciuto da altri non sono riconoscibili dal preteso padre biologico;  il figlio per il quale siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo (vedi scheda n. 7) non può essere riconosciuto.</p>	
<b>Principali riferimenti normativi</b>	
Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); L. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza); Circolari del Ministero dell'Interno.	
<b>Modalità di accesso al servizio</b>	
Su appuntamento	
<b>Documenti richiesti</b>	
<p>Il dichiarante/i deve/devono produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato di capacità al riconoscimento relativo al genitore straniero;</li> <li>• eventuale consenso/assenso, ove necessario;</li> <li>• eventuale provvedimento autorizzatorio del Tribunale, ove presente/necessario;</li> <li>• documento d'identità/riconoscimento valido; eventuali altri documenti, a seconda delle circostanze e particolarità della dichiarazione</li> </ul>	
<b>Tempo di erogazione</b>	
<p>Una volta effettuata l'analisi della documentazione presentata all'atto dell'appuntamento ed acquisita d'ufficio ulteriore documentazione presso altri Comuni (atti di nascita dei genitori), entro 30 gg., i genitori si presentano per effettuare la dichiarazione di riconoscimento. L'atto viene steso e la procedura si chiude mediante rilascio di copia autentica dell'atto ai genitori intervenuti.</p> <p>Tempo medio conclusione intero procedimento: 30 giorni</p>	
<b>Costo e modalità di pagamento</b>	
Nessun costo	
<b>Descrizione del procedimento</b>	

Il procedimento può avvenire in qualsiasi comune.

L'Ufficiale di Stato Civile deve verificare l'inesistenza d'impedimenti e la possibilità di procedere al riconoscimento, mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- copia integrale dell'atto di nascita del figlio e dei genitori;
- certificazione anagrafica del figlio e dei genitori;
- consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento, nel caso di figlio infra 14enne;
- assenso del figlio 14enne;
- autorizzazione del Tribunale, se necessaria;
- eventuale altra documentazione necessaria per determinare l'inesistenza d'impedimenti (es.: il cittadino straniero deve produrre nulla osta al riconoscimento rilasciato dalla competente autorità del Paese di appartenenza).

Una volta effettuato il riconoscimento, l'Ufficiale di Stato Civile deve:

- provvedere per l'annotazione del riconoscimento a margine dell'atto di nascita del figlio ed alle conseguenti comunicazioni/variazioni anagrafiche, di elettorale e di leva, ove necessarie;
- provvedere per quanto concerne l'acquisto ex lege della cittadinanza italiana se il figlio riconosciuto da cittadino italiano è minore e straniero. Se il figlio riconosciuto è invece maggiorenne e straniero, conserva la propria cittadinanza ma, entro un anno dal riconoscimento, può dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana;
- comunicare al Giudice Tutelare/Tribunale dei minori l'avvenuto riconoscimento di filiazione di minore;

Sono rilasciabili, a richiesta degli aventi titolo, le certificazioni di nascita. I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'Ufficiale dello Stato Civile precedente. Il fascicolo viene acquisito in formato dematerializzato.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

## **FAQ**

### **In caso di riconoscimento successivo alla nascita come si determina il cognome del figlio riconosciuto?**

Secondo l'art. 262 del Codice Civile:

- il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo;
- se il riconoscimento è congiunto da parte di entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre \*;
- se il riconoscimento è stato effettuato prima dalla madre e poi dal padre, il figlio può conservare il cognome materno oppure può assumere quello del padre sostituendolo o aggiungendolo o antepoendolo a quello materno. Nel caso si tratti di minore è il giudice del Tribunale Ordinario a decidere, con proprio decreto da trascrivere e annotare sull'atto di nascita, circa l'attribuzione del cognome (previo ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento). Se si tratta invece di figlio maggiorenne, sarà lo stesso a scegliere il cognome da portare con propria dichiarazione da annotarsi sull'atto di nascita;
- il figlio di genitori non conosciuti maggiorenne (c.d. "figlio di ignoti") il cui cognome sia stato attribuito, dopo la nascita, dall'Ufficiale di Stato Civile e che venga successivamente riconosciuto da uno o contemporaneamente da entrambi i genitori, ha facoltà, entro un anno dal riconoscimento o dalla data in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome precedentemente portato ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso il cognome del genitore o dei genitori che lo hanno riconosciuto.

\* La Corte Costituzionale, con sentenza n. 286/2016, ha dichiarato incostituzionale tale disposizione in quanto non consente ai genitori che effettuano congiuntamente il riconoscimento, di trasmettere al figlio di comune accordo, al momento della nascita, anche il cognome materno. Successivamente, con sentenza n. 131/2022, la Corte Costituzionale ha nuovamente dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma solo il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto (vedi scheda n. 3).